

CONVENZIONE FRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

e

Denominazione ente finanziatore

PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI DOTTORATO PER IL CORSO DI

.....

XXXIII CICLO (A.A. 2017/2018)

- VISTO l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e s.m.i.;
- VISTO il D.M. del 18 giugno 2008 "Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca";
- VISTO lo Statuto dell'Università di Brescia, emanato con D.R. n. 68 del 2/12/2011;
- VISTO il Decreto MIUR n. 45 dell'8 febbraio 2013, recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 3796 del 12/02/2016;

CONSIDERATO che è interesse dell'Ente finanziatore contribuire a finanziare borse di studio per la frequenza del dottorato di Ricerca inistituito presso l'Università di Brescia;

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA, in seguito denominata "Università", C.F.98007650173 P.I. 01773710171, con sede legale in Brescia Piazza del Mercato n.15, cap.25125, PEC: ammcentr@cert.unibs.it, rappresentata dal Rettore Prof. Maurizio Tira, nato a Cremona il 09/07/1961, per la sua carica domiciliato presso l'Università, Piazza del Mercato, n.15 Brescia;

E

Ente Finanziatore. in seguito denominato "Finanziatore", C.F.....P.IVA..... REA con sede legale in vian.....PEC:....., Rappresentata da....., nella persona del, nat... a, il....., domiciliato per la carica presso

Di seguito definite congiuntamente PARTI

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Attivazione di posto aggiuntivo di Dottorato

1.1 L'Università, sede amministrativa del Dottorato di ricerca in premessa, si impegna ad attivare n. 1 (uno) posto di Dottorato in aggiunta a quelli assegnati dall'Università. Il posto aggiuntivo del Dottorato di ricerca suddetto è messo a concorso unitamente a quelli assegnati dall'Università, con le modalità stabilite nel bando, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente in materia.

La borsa sarà vincolata allo svolgimento di un tema di ricerca avente ad oggetto:
“.....”

[inserire solo se espressamente richiesto]

1.2 Il Dottorando svolgerà l'attività prevalentemente presso il Dipartimento.....con sede a Brescia via.....sede amministrativa del corso.

L'Università mantiene la responsabilità della formazione del dottorando che fruisce della borsa erogata dal Finanziatore, fermo restando che l'attività formativa verrà concordata tra le parti.

Al fine di sviluppare l'attività di ricerca, l'assegnatario della borsa di studio potrà utilizzare – previa autorizzazione del Collegio dei docenti del corso del dottorato - le strutture del Finanziatore nei limiti e con le modalità con questo concordati.

L'attività svolta presso il Finanziatore dovrà essere preceduta dalla predisposizione di un piano di Ricerca approvato dal Collegio dei Docenti.

1.3 L'Università provvederà altresì ad erogare la borsa di studio al candidato che risulterà assegnatario del suddetto posto aggiuntivo secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Art. 2 - Finanziamento della borsa di studio

2.1 Il Finanziatore mette a disposizione dell'Università, per l'erogazione della borsa di studio spettante all'assegnatario del posto aggiuntivo, la somma complessiva di Euro **52.829,58** comprensiva degli oneri di legge e della quota pari al 10% della borsa a decorrere dalla seconda annualità finalizzata alle attività di ricerca in Italia e all'estero del borsista.

La quota totale è pertanto così ripartita:

I annualità a.a. 2017/2018 pari a Euro **16.690,52** lordo amministrazione

II annualità a.a. 2018/2019 pari a Euro **18.069,53** lordo amministrazione (comprensivo del 10%)

III annualità a.a. 2019/2020 pari a Euro **18.069,53** lordo amministrazione (comprensivo del 10%) *

***Nota:** *Fatti salvi gli aumenti dell'importo della borsa di studio e/o del contributo INPS per disposizioni di Legge o provvedimenti del competente Ministero*

In aggiunta a tale somma l'Ente Finanziatore verserà per ciascuna annualità:

a) eventuali maggiorazioni nella percentuale del 50% determinata per il presente ciclo (ciclo XXXIII) in proporzione ed in relazione ai periodi autorizzati dal Collegio Docenti di soggiorno all'estero del dottorando – per un periodo comunque non superiore a 18 mesi (per un totale massimo di € **12.528,27**);

b) eventuali incrementi dell'importo della borsa di studio dovuti a norme di legge, nonché eventuali maggiori oneri dovuti a disposizione di natura fiscale o previdenziale.

Gli importi di cui alla lettera a) e b) saranno versati dall'Ente finanziatore entro 30 giorni della documentata richiesta dell'Università.

2.2 Le somme di cui ai precedenti commi saranno versate come segue: *(cancellare nel testo definitivo l'opzione che non interessa)*

opzione 1

- l'importo totale di Euro **52.829,58** (importo borsa pari Euro **50.101,88** oltre all'importo dei contributi per l'attività di ricerca del dottorando pari Euro 2.727,70), **al momento della sottoscrizione della presente convenzione.**

- eventuali maggiorazioni per automatico adeguamento a variazione delle borse ministeriali e per periodi di

formazione all'estero entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni da parte dell'Università.

opzione 2

- l'importo totale di **Euro 52.829,58** (importo borsa pari Euro **50.101,88** oltre all'importo dei contributi per l'attività di ricerca del dottorando pari Euro 2.727,70), **in quote annuali** di importo pari a quelli indicati al comma 1 del presente articolo. **La prima quota sarà versata al momento della sottoscrizione della presente convenzione, mentre le restanti quote saranno versate entro il 30 novembre 2018 e il 30 novembre 2019.**

2.3 Il Finanziatore è tenuto a costituire una cauzione mediante fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Università con il presente atto. La cauzione è allegata al presente atto e, su richiesta del finanziatore, sarà progressivamente svincolata, dopo il pagamento di ciascuna quota della somma garantita, in relazione all'importo versato all'Università.

2.4 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la borsa finanziata non venga assegnata nell'ambito della graduatoria del concorso di ammissione per il XXXIII Ciclo, l'Università proporrà lo slittamento della stessa al Ciclo successivo. Tale slittamento sarà formalizzato con nuova convenzione dietro conferma del Finanziatore. Nel caso in cui il Finanziatore non intendesse procedere allo slittamento, la somma versata verrà restituita al Finanziatore entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del Finanziatore.

2.5 Qualora si verifichi la rinuncia al godimento della borsa durante il corso, le somme residue del finanziamento già corrisposto dall'ente finanziatore saranno allo stesso restituite.

2.6 Il versamento degli importi come sopra determinati dovrà essere effettuato su conto corrente intestato all'Università degli Studi di Brescia, c/o Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Brescia – Via B. Croce, 22 – 25121- Brescia - Codice **IBAN: IT57Q0569611200000013650X67** (con indicazione, nella causale del versamento, della denominazione del dottorato di ricerca e del nominativo del dottorando), specificando la destinazione dei fondi, **dando contestuale comunicazione all'Ufficio Dottorati e Scuole di Specializzazione e-mail: dottorati@unibs.it**.

Art. 3 Proprietà dei risultati

3.1 Le parti si riservano di volta in volta, con separati atti o nelle comunicazioni di invenzione, di definire, con riferimento ad eventuali risultati che deriveranno dalle attività condotte dal dottorando borsista, le percentuali di titolarità della proprietà, garantendo comunque al dottorando borsista i diritti ad esso spettanti sulla base dei regolamenti interni dell'Università in materia di proprietà dei risultati delle ricerche.

3.2 L'Università si impegna a garantire la confidenzialità dei risultati della ricerca per il tempo strettamente necessario per il compimento di eventuali formalità di protezione che richiedano o presuppongano la non pubblicazione degli stessi. È esclusa, in ogni caso, la confidenzialità sull'elaborato finale del dottorando borsista, salvo l'eventuale stralcio o l'eventuale segretazione di parti dell'elaborato stesso che possano contenere informazioni che, per la natura o la finalità, siano destinate a rimanere confidenziali. Tutte le pubblicazioni scientifiche derivanti dall'attività del dottorando borsista dovranno contenere un riferimento al Finanziatore.

3.3. L'utilizzo di eventuali invenzioni realizzate nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione e di cui sia titolare o co-titolare l'Università saranno disciplinate con appositi e separati, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di proprietà intellettuale e delle norme in materia di procedimento amministrativo.

Art.4 Tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori e riservatezza

4.1 Ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, si conviene che il dottorando, durante lo svolgimento dell'attività presso le sedi del Finanziatore, è equiparato al lavoratore ed è quindi tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 20 del citato decreto e dei regolamenti e disposizioni interne in materia di sicurezza e prevenzione definiti della struttura ospitante.

Il Finanziatore è tenuto ad applicare al dottorando le misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori previste dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.

4.2 Il titolare della borsa di studio è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati,

informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

5.1 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

5.2 Il Responsabile del trattamento dei dati èper il Finanziatore e il Direttore del Dipartimento per l'Università.

Art. 6 - Durata

6.1 La presente convenzione ha efficacia dalla data di stipula.

6.2 La presente convenzione ha la durata di tre anni accademici corrispondenti alla durata del corso e comunque terminerà contestualmente con il termine della borsa di dottorato per la quale il presente contratto è stato stipulato..

Art. 7 - Controversie

7.1 Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione.

Per ogni eventuale ulteriore controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il foro di Brescia.

Art. 8 - Spese

La presente convenzione redatta in duplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione. Le spese di bollo del presente atto sono a carico del Finanziatore.

Art. 9 Norme finali

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Per l'Università di Brescia

Per la _____

Il Rettore Prof. Maurizio Tira

Il _____

Brescia, _____

Luogo e data _____